



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.10

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ATTO Nr. 36

DEL 29/12/2022

Oggetto:

CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE

L'anno duemilaventidue, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 21,00 nella Casa Comunale si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria di prima convocazione e in modalità mista con l'intervento dei Signori:

1) SINDACO	GASPARI DANIELE	Presente
2) CONSIGLIERE	BERTUCCI MAURO	Presente
3) CONSIGLIERE	MASINI GINO	Presente
4) CONSIGLIERE	PIOLI STEFANO	Presente
5) CONSIGLIERE	ROSSI PAMELA	Presente
6) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO	SANTINI GIOVANNI BATTISTA	Presente
7) CONSIGLIERE	TAMAGNINI ROBERTO	Presente
8) CONSIGLIERE	UGOLINI AGNESE	Presente
9) CONSIGLIERE	LUPETTI ALESSANDRO	Presente
10) CONSIGLIERE	GIANNOTTI RENZO	Presente
11) CONSIGLIERE	PIAGENTINI DAVIDE	Presente

Presenti: **11** Assenti: **0**

Presiede il Sig. Avv. SANTINI GIOVANNI BATTISTA
Assiste il Segretario Comunale Dr.ssa IEZZI VALENTINA

La seduta si tiene in presenza

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.3

Oggetto:

CONFERMA DELLE ALIQUOTE IMU PER L'ANNO 2023 - APPROVAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di seguito riportata:

PREMESSO CHE:

- il comma 738 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) stabilisce che a decorrere dall'anno 2020 l'imposta unica comunale (IUC) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 780 della legge n. 160 del 2019 dispone l'abrogazione a decorrere dall'anno 2020, delle disposizioni concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI, fermo restando quelle riguardanti la TARI;
- l'art 52 del D. Lgs. n. 446/1997 disciplina la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019;
- l'art. 1 comma 169, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATI:

- l'art. 1, comma 756, della L. n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art. 1, comma 757, della L. n. 160/2019, il quale dispone che anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla legge n. 160/2019, la deliberazione



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle stesse;

- la Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020, che ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere dall'anno d'imposta 2021 a seguito all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- l'art. 1, comma 767, della L. n. 160/2019, che prevede che le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. La pubblicazione prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
- l'art. 1, comma 758, lett. d), della Legge n. 160/2019, ha previsto l'esenzione per i terreni ricadenti in aree montante e che, ai sensi della Circolare Ministero delle Finanze n. 9/1993, il Comune di Castiglione di Garfagnana è considerato totalmente montano, per cui i terreni ricadenti nel territorio comunale sono esenti da tassazione Imu;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati sono stati assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre sono esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il vigente regolamento comunale sull'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 34 del 30/10/2012;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 27/05/2020 ad oggetto: "Determinazione aliquote nuova IMU per l'anno 2020 – Approvazione";



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 5 del 12/04/2021 ad oggetto: "Conferma delle aliquote IMU per l'anno 2021 – Approvazione";

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 40 del 29/12/2021 ad oggetto: "Conferma delle aliquote IMU per l'anno 2022 – Approvazione";

CONSIDERATO di confermare per l'anno 2023 le aliquote IMU vigenti nell'anno 2022 come approvate con la deliberazione sopracitata, nella seguente articolazione:

	DESCRIZIONE TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
1)	Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze*	ESENTE
2)	Abitazione principale appartenente alle Categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze**	6,00 ‰
3)	Aree edificabili	9,1 ‰
4)	Altri Fabbricati (comma 754)	9,1‰
5)	Altri fabbricati cat D Sono compresi i fabbricati classificati in cat. D per i quali il versamento deve essere ripartito come segue: Quota di competenza dello stato 7,60 ‰ quota comune 1,5‰ (comma 753 l. 160/2019)	9,1 ‰
6)	Fabbricati rurali ad uso strumentale e beni merce (comma 750 e 751)	1,00 ‰
7)	Terreni agricoli Comma (752)	ESENTI
8)	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita Comma (751)	ESENTI

* viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi un massimo di tre pertinenze in totale)

**si precisa, inoltre, che sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a € 200,00

RIMARCATO che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla “nuova” IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 “Statuto dei diritti del contribuente”;

VISTI i pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, primo comma, del D.lgs. 18 luglio 2000, n. 267,

DELIBERA

1. DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

2. DI CONFERMARE, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione all'Imposta Municipale propria IMU, con efficacia dal 1° gennaio 2023:

	DESCRIZIONE TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTE
1)	Abitazione principale (o assimilate) e relative pertinenze*	ESENTE
2)	Abitazione principale appartenente alle Categorie catastali A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze**	6,00 ‰
3)	Aree edificabili	9,1 ‰
4)	Altri Fabbricati (comma 754)	9,1‰
5)	Altri fabbricati cat D Sono compresi i fabbricati classificati in cat. D per i quali il versamento deve essere ripartito come segue: Quota di competenza dello stato 7,60 ‰ quota comune 1,5‰ (comma 753 l. 160/2019)	9,1 ‰
6)	Fabbricati rurali ad uso strumentale e beni merce (comma 750 e 751)	1,00 ‰
7)	Terreni agricoli Comma (752)	ESENTI

* viene considerata pertinenza un solo immobile per ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 (quindi un massimo di tre pertinenze in totale)

**si precisa, inoltre, che sulle abitazioni A1/A8/A9 si applica la detrazione pari a € 200,00

3. DI PRECISARE che è applicabile una riduzione del 50% della base imponibile per i seguenti casi:

- ☐ gli immobili concessi in comodato d'uso gratuito da parenti in linea retta



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

entro il primo grado, in presenza dei requisiti stabiliti dalla Legge 28/12/2015 n. 208;

- i fabbricati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 D.Lgs. 22/1/2004 n. 42;
- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussistono dette condizioni (art. 13 D.L. 201 del 6/12/2011 e s.m.i.);
- su una sola unità immobiliare ad uso abitativo posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione estera maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, a condizione che non sia locata o data in comodato

4. DI PRECISARE CHE gli immobili locati a canone concordato beneficino di una riduzione al 25% dell'importo dovuto applicando l'aliquota ordinaria;

5. DI DARE ATTO che tali aliquote e tariffe decorreranno dal 1° gennaio 2023 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006; 0

6. DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi e la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;

7. DI DARE ATTO, che la presente deliberazione sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

Vista la soprariportata proposta di deliberazione;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con voti favorevoli n. 8, nessuno contrario espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti dei quali n.8 i votanti e n. 3 gli astenuti (Lupetti, Giannotti e Piagentini);

D E L I B E R A

- di approvare la sopra riportata proposta di deliberazione.

Di seguito

Vista l'urgenza;



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

Con voti favorevoli n. 8, nessuno contrario espressi per alzata di mano dai n. 11 consiglieri presenti dei quali n.8 i votanti e n. 3 gli astenuti (Lupetti, Giannotti e Piagentini);

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma art. 134 Decreto Legislativo 267/2000.



COMUNE DI CASTIGLIONE DI GARFAGNANA

Provincia di Lucca

t.18

Il presente atto viene sottoscritto:

Il Presidente

F.to Santini Giovanni Battista

Il Segretario Comunale

F.to Dr.ssa Iezzi Valentina

Il presente atto è copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Castiglione di Garfagnana li, **05-01-2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Cristina Rossi

PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio Segreteria certifica che copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune in data **05-01-2023** e vi rimarrà per i 15 giorni successivi.

Castiglione di Garfagnana li, **05-01-2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Cristina Rossi

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Responsabile del Servizio Segreteria attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune il **05-01-2023** e vi è rimasta per i successivi 15 giorni sino al **20-01-2023**.

Castiglione di Garfagnana li, **20-01-2023**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Cristina Rossi

ESECUTIVITA'

Il presente atto è divenuto esecutivo il **30-01-2023**,
per la decorrenza dei termini di cui all'articolo 134 comma 3 del D.lgs 267 del 18.08.2000.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Dr.ssa Cristina Rossi